
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

Pasquale Granata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Salvatore Cirignotta

Salvatore Cirignotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 SET. 2012

IL SEGRETARIO


Sig. Marcello Gugliotta

Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 187 del 27 AGO. 2012

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: PROROGA SCADENZA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ASP RAGUSA
SIG.RA LOTTA GIUSEPPINA - OPERATORE SOCIO SANITARIO DIPENDENTE ASS
N. 6 FRIULI OCCIDENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Salvatore Cirignotta

IL DIRETTORE

Maria Sigona

Il 27 AGO. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario Dott. Salvatore Cirignotta, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della
L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 01390 del 13/7/2012, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona

- Direttore Amministrativo

- Dott. Pasquale Granata

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrazione del Personale che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che con delibera n. 2466 del 29/12/2010 si era proceduto alla concessione di nulla osta all'assegnazione temporanea presso questa Azienda della sig.ra Lotta Giuseppina, operatore socio sanitario a tempo indeterminato presso l'ASS n. 6 Friuli Occidentale, ai sensi dell'art. 3 della L.F. n. 350 del 24/12/03, dal 10/03/2011 al 12/04/2013, e cioè fino al compimento del terzo anno di vita del figlio;

VISTA l'istanza presentata dalla stessa con la quale chiede, ai sensi della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica del 04/05/2004, la proroga della scadenza di tale assegnazione temporanea alla data del 09/03/2014;

VISTO l'art. 3 della citata legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", il quale prevede l'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche nel seguente caso:

✓ *Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 30/03/01 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso dell'amministrazione di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.*

VISTA la nota prot. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica ove viene precisato che:

✓ *"il limite di età (...figli al di sotto di tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che dà diritto al beneficio determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria e che pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione è senza alcun riferimento all'età dei minori";*

RITENUTO pertanto, alla luce delle superiori precisazioni, di poter prorogare la data di scadenza dell'assegnazione temporanea della sig.ra Lotta Giuseppina presso questa azienda fino alla data del 09/03/2014;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- PROROGARE fino alla data del 09/03/2014, la data di scadenza dell'assegnazione temporanea presso l'ASP di Ragusa della sig.ra Lotta Giuseppina, operatore socio sanitario a tempo indeterminato presso l'ASS n. 6 Friuli Occidentale, concessa con delibera n. 2466 del 29/12/2010, ai sensi dell'art. 3 della L.F. n. 350 del 24/12/03 e della nota prot. n. 192/04 del 04/05/2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Funzione Pubblica.
- TRASMETTERE copia del presente atto all'ASS n. 6 Friuli Occidentale.
- DARE ATTO che tutti gli atti sono custoditi presso la Direzione Amministrazione del Personale.